

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 134

del 8.05.2008

PREC 86/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATP arch. Francesco Collotti –Affidamento incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, coordinamento ed assistenza al collaudo per lavori di recupero e valorizzazione della Fortezza di Chiusaforte. S.A. Comune di Chiusaforte (UD)

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 26 novembre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ATP arch. Francesco Collotti lamenta di esser stato escluso dalla gara in quanto dalla documentazione presentata non risultavano i requisiti richiesti dal comma 5, dell'art. 51 del d.P.R. n. 554/1999.

L'arch. Collotti rappresenta che l'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999 non è stato espressamente citato nel bando di gara e quindi a suo dire l'esclusione sarebbe non ammissibile.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha confermato la validità del proprio operato affermando che la costituenda ATP con il Prof. Francesco Callotti capogruppo è stata esclusa dalla Commissione di gara in quanto, come previsto dall'art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 554/1999, non aveva nel suo ambito un professionista abilitato da meno di cinque anni. Tale norma attualmente è in vigore ed esplica efficacia *erga omnes* e non necessita di un esplicito richiamo nel bando per essere osservata. La stessa Stazione appaltante, inoltre, ha comunicato, di aver chiesto parere all'Ordine degli Architetti di Udine che ha confermato tale tesi.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554/1999, i raggruppamenti temporanei di professionisti, di società di ingegneria ovvero di società di professionisti, ai fini dell'ammissione alla gara, devono prevedere la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

La circostanza, eccepita dall'istante, che il bando di gara esprime solo parzialmente la normativa a cui fa riferimento e l'articolo richiamato non viene espressamente citato nel bando, non rileva, in quanto, come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, le disposizioni contenute nei bandi di gara devono ritenersi integrate con le norme di leggi aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, in virtù del principio di etero integrazione, con la conseguenza, pena l'esclusione, che gli offerenti sono obbligati ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dalla norma (*ex multis* Tar Sicilia, Palermo sez. II 28/02/2005 n. 313)

Con deliberazione n. 118 del 19 dicembre 2006, l'Autorità ha espresso parere per la soluzione di una controversia analoga a quella in esame, esprimendo l'avviso che le disposizioni dei bandi di gara devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di un specifico rinvio, con la conseguenza, pena l'esclusione, che gli offerenti sono obbligati ad adempiere a tutte le prescrizioni previste dalla norma.

Per quanto sopra riportato l'esclusione dell'ATP dalla partecipazione alla gara è conforme alla normativa di settore.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione della ATP con capogruppo l'arch. Francesco Collotti è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Alessandro Botto

Giuseppe Brienza

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15.05.2008

